



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

segreteria generale

Le clausole valutative nelle leggi regionali del Friuli Venezia Giulia

aprile 2014

LA FUNZIONE DELLE CLAUSOLE VALUTATIVE: preordinare il ritorno di informazioni rilevanti sull'attuazione delle leggi e sui risultati delle politiche regionali

Le clausole valutative sono articoli di legge che affidano ai soggetti attuatori - in genere alla Giunta regionale - il mandato di rendicontare al Consiglio, con relazioni periodiche a cadenza determinata, l'attuazione della legge di riferimento ed i risultati conseguiti.

La loro funzione è di avviare processi strutturati e duraturi di produzione di conoscenze sui tempi e le modalità di attuazione delle leggi e sul funzionamento degli interventi e delle politiche che le leggi promuovono, per mettere a disposizione del Legislatore informazioni utili a comprendere se le scelte compiute si sono rivelate efficaci nel perseguire e conseguire i risultati attesi.

Assoggettare a controllo l'attuazione delle leggi e verificarne i risultati poggia sul ragionevole dubbio che le cose possano non procedere nella direzione desiderata, nella considerazione che il passaggio dalla codifica di finalità e obiettivi alla loro concreta attuazione è troppo spesso un percorso ad ostacoli per affidarsi a presunzioni di efficacia.

Anche quando il confezionamento delle leggi sia stato accompagnato da analisi accurate del contesto sul quale sono destinate ad impattare e gli interventi sembrano andare dritti al cuore dei problemi, molti sono i fattori che possono intervenire a creare intoppi nel raggiungimento dei risultati che il Legislatore si prefigurava: tempi, modalità e contenuti dell'implementazione amministrativa, criticità di nuova emersione, mutamenti del contesto di riferimento, comportamenti dei destinatari non conformi alle attese, risorse disponibili non adeguate e altro ancora.

L'adozione di una legge è difatti solo il primo passo di un processo molto più lungo e spesso tortuoso e anche la migliore delle leggi può non sfuggire all'insidia di rimanere in tutto o in parte lettera morta o di essere attuata in modo diverso dalle attese del Legislatore. Quando poi attuata nella direzione giusta, c'è ancora da fare i conti con i risultati: le scelte fatte si sono rivelate efficaci nel risolvere i problemi che le hanno motivate? cosa ha funzionato e cosa no e perché? ci sono stati anelli deboli e quali sono? come hanno risposto i destinatari? cosa è cambiato rispetto alla situazione di partenza? i cambiamenti osservati nei fenomeni sui quali si intendeva incidere sono ascrivibili in nesso causale agli interventi messi in campo? in che misura lo sono? e quanta parte è invece dovuta a dinamiche spontanee o a fattori esterni?

Le clausole valutative servono a cercare risposte a domande di questo tipo, per comprendere il funzionamento delle politiche e utilizzarne le risultanze a supporto delle decisioni di mantenimento, riforma o eliminazione, al fine ultimo di migliorare l'efficacia dell'azione pubblica regionale.

Le leggi regionali assistite da clausola valutativa

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (<i>Azioni a sostegno delle attività produttive</i>).....	1
Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (<i>Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate</i>).....	2
Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (<i>Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000</i>).....	3
Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (<i>Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo</i>).....	4
Legge regionale 9 novembre 2012 n. 23 (<i>Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale</i>)	6
Legge regionale 9 agosto 2012 n. 16 (<i>Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della regione</i>).....	7
Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (<i>Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità</i>)	8
Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (<i>Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia</i>)	9
Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (<i>Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo</i>).....	10
Legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (<i>Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia</i>)	11
Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (<i>Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale</i>)	12
Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (<i>Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale</i>).....	13
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (<i>Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana</i>).....	14
Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (<i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i>).....	15
Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (<i>Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale</i>).....	16
Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (<i>Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo'</i>)	17

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (<i>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia</i>).....	19
Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (<i>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro</i>).....	20
Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (<i>Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psichiche nell'ambiente di lavoro</i>).....	21
Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (<i>Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004</i>).....	22

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4
(Azioni a sostegno delle attività produttive)

Art. 25
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalità delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.

2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dà conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1

(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)

Art.10

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di contrasto, trattamento e prevenzione della dipendenza da gioco. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa, integrata dagli esiti delle attività di monitoraggio previste, che documenta tra i vari aspetti:

a) l'andamento della diffusione delle sale da gioco e dei locali con apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente;

b) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;

c) il grado di diffusione del marchio Slot-Free-FVG e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono;

d) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.

2. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.

3. Le relazioni previste ai commi 1 e 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

(Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000)

Art.11

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.

2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

(Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)

Art. 92

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

- a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
- b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;
- c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 7 febbraio 2013 n. 2

(Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Ai fini del controllo del Consiglio regionale sull'attuazione e sui risultati della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;

b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale;

c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.

2. La relazione prevista dal comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Legge regionale 9 novembre 2012 n. 23

(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale¹)

Art. 38
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.

2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:

a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;

b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;

c) (ABROGATA²);

d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.

3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.

4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.

5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.

6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

¹ Titolo modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera a), LR 18/2013.

² Lettera abrogata dall'articolo 25, comma 1, lettera f), L.R. 18/2013.

Legge regionale 9 agosto 2012 n. 16

(Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della regione)

Art. 31³

(Valutazione degli interventi)

1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a chiusura del triennio l'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.

3. La Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, sulla base della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.

4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio.

³ L'ARDISS sulla base di quanto indicato in delibera di giunta regionale n. 383 del 13 marzo 2013, si costituisce dal 1° gennaio 2014.

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)

Art. 32

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacità progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunità di studio, formazione e lavoro. A tal fine:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che da' conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;

b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 31, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:

1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;

2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;

3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;

4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia)

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;
- b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;
- c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'articolo 4;
- d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'articolo 9;
- e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;

b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;

c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;

d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Legge regionale 21 maggio 2009, n. 10

(Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia)

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'Assessore regionale all'istruzione presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione è resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude l'esame.

3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l'anno successivo.

4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:

a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;

b) l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi già previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;

c) l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attività di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9

(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;

c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;

d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;

e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

(Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale)

Art. 15

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;

b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;

c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;

d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 16.

2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

Art. 29
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:

a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;

c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.

3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con le amministrazioni regionali, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;

b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;

c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.

4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Art. 24⁴
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;

b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;

c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione gestione degli interventi previsti dalla legge.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame.

⁴ Articolo sostituito da art. 46 della L.R. 7/2010.

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Art. 61

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:

- a) lo stato di attuazione del sistema integrato;
- b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
- c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
- d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;
- e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;
- f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
- g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;
- h) l'impatto di genere.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo')

Art. 105⁵

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.

2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:

a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva e di contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;

b) alle scelte adottate dai Comuni in materia di aperture e orari degli esercizi e alle eventuali diverse soluzioni che hanno contribuito alla valorizzazione delle specificità dei territori di riferimento, avuto riguardo alla dimensione provinciale e locale della disciplina;

c) agli interventi realizzati in favore delle zone montane e svantaggiate e ai cambiamenti prodotti in termini di sviluppo economico dei relativi territori; agli interventi di riqualificazione dei centri storici e urbani realizzati dai Comuni, alle iniziative di tutela degli esercizi di vicinato e all'integrazione fra produzione tipica e di qualità e commercializzazione dei prodotti, in termini di accrescimento dell'attrattività del commercio locale;

d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento; all'evoluzione della domanda rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie, nonché sul livello dell'adozione da parte delle imprese di formule commerciali innovative;

f) all'andamento dei consumi, per tipologia merceologica, formula di vendita e tipo di somministrazione e ai cambiamenti riferibili: al miglioramento dei servizi, ivi compreso il regime di ampliamento delle aperture e del rapporto qualità-prezzo; alla

⁵ Articolo modificato dall'articolo 71, comma 1, L.R. 26/2012.

realizzazione di nuove localizzazioni e formule commerciali attrattive degli acquirenti non residenti;

g) all'andamento del mercato del lavoro e agli effetti del regime delle aperture sull'occupazione, con indicazione su base provinciale dei dati relativi alle variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti di lavoro;

h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, nel raffronto fra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

Art. 28⁶
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;

a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;

b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;

c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;

d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;

e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;

f) (ABROGATA).

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

⁶ Articolo modificato da art. 23 L.R. 7/2010

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*)

Art. 4
(*Clausola valutativa*)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma triennale.

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)

Art. 7⁷

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;

b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.

⁷ Articolo modificato da art. 70, comma 1, L. R. 18/2005 e da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008

L'agenzia regionale del lavoro è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013. Da tale data le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, L.R. 16/2012.

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.
3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.
4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.



A cura dell'Area giuridico - legislativa
P.O. Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773859 – fax 0403773864
e-mail: cr.controllo.valutazione@regione.fvg.it

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan, 6 – 34133 TRIESTE